



PIANO DI CONTROLLO DELLO STORNO

PROVINCIA DI BOLOGNA

PIANO DI CONTROLLO DELLO STORNO

(Sturnus vulgaris)

SOMMARIO

1. Specie faunistica interessata.....	2
2. Finalità di pubblico interesse perseguite	2
3. Metodi ecologici.....	2
4. Piano d'abbattimento - mezzi e metodi selettivi adottati	3
5. Organizzazione territoriale e temporale del controllo.....	3
6. Norme specifiche per i siti Rete Natura 2000	3
7. Numero massimo di capi abbattibili.....	3
8. Destinazione dei capi abbattuti e smaltimento delle carcasse.....	3
9. Operatori incaricati di attuare il controllo	4
10. Norme di sicurezza	4
11. Autorizzazione e controllo delle operazioni	4
12. Rendicontazione delle operazioni di controllo.....	4
13. Durata del piano di controllo.....	5

1. Specie faunistica interessata

La specie interessata è lo storno comune (*Sturnus vulgaris*), passeriforme migratore regolare svernante e localmente sedentario. Dal 1997 la specie non è più considerata cacciabile, pertanto il prelievo durante l'attività venatoria è possibile solo facendo ricorso allo strumento della deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE.

2. Finalità di pubblico interesse perseguite

Lo storno mostra grande adattabilità ad ambienti anche fortemente antropizzati e capacità di sfruttare fonti alimentari fortemente differenziate. Questo, unitamente alla sua spiccata gregarietà, fa sì che i danni arrecati alle produzioni agricole di pregio, in particolare alla frutta rossa e all'uva, siano consistenti (vedasi Allegato tecnico).

Il controllo numerico deve quindi essere attuato mediante interventi localizzati nelle zone in cui sono presenti le colture danneggiate e concentrati nel periodo della maturazione. Il prelievo deve risultare funzionale alla limitazione del danno osservato e al tempo stesso non comportare un abbattimento di un numero di capi maggiore rispetto a quello necessario. Poiché gli storni si abituano più o meno rapidamente ai sistemi deterrenti questi perdono in breve tempo di efficacia, in particolare i cannoncini detonatori si rivelano utili solo per qualche giorno. Vi è pertanto l'esigenza di integrare i sistemi incruenti con l'abbattimento con arma da fuoco per associare alla deflagrazione la percezione di un reale pericolo da parte degli uccelli.

Il presente piano di controllo risulta pertanto esclusivamente finalizzato alla riduzione dell'impatto alle colture agricole passibili di danno soprattutto: albicocche, ciliegie, fragole, mele, pere, pesche, susine, olive e uva. Non si pone, di conseguenza, l'obiettivo della diminuzione della consistenza locale della specie e prevede altresì l'utilizzo di metodi ecologici non cruenti, elencati nel seguito, integrati a scopo rafforzativo da abbattimenti con arma da fuoco.

3. Metodi ecologici

All'interno degli istituti interessati al controllo numerico con la finalità di ridurre i danni alle colture, gli strumenti a disposizione di questa amministrazione sono:

- cannoncini detonatori a gas compresso;
- palloni "predator";
- nastri spaventa uccelli;
- "distress call" emessi da registratori o sagome di falconi.

Esiste poi il problema della loro efficacia temporale estremamente ridotta (a causa dell'assuefazione).

Alla luce di queste considerazioni si ritiene di non disporre, allo stato attuale, di efficaci mezzi incruenti di prevenzione del danno alle colture in grado di risolvere da soli il problema.

4. Piano d'abbattimento - mezzi e metodi selettivi adottati

Si prevedono prelievi limitati da attuarsi in aree circoscritte, in corrispondenza delle colture a rischio nei periodi che precedono la maturazione e sino alla raccolta dei frutti.

I mezzi selettivi d'intervento sono:

1- fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 con il quale effettuare spari dissuasivi e, come misura rafforzativa, l'abbattimento con le seguenti modalità:

- a. all'interno o in prossimità delle coltivazioni (massimo 100 m dai confini);
- b. nel periodo dall'inizio della maturazione alla raccolta, e quindi in presenza del frutto pendente;
- c. in forma vagante o da appostamento;
- d. senza l'uso dei richiami di qualsiasi tipo;
- e. tutti i giorni della settimana, martedì e venerdì inclusi;
- f. dall'alba al tramonto.

2- uso di uccelli rapaci, anche per l'abbattimento, da parte di falconieri autorizzati.

Ai componenti del Corpo di Polizia Provinciale è concesso l'uso di armi da fuoco, laddove le circostanze lo richiedano, senza limitazione di luogo, periodi e orari.

5. Organizzazione territoriale e temporale del controllo

Il piano in questione sarà attivato su tutto il territorio provinciale principalmente in corrispondenza di coltivazioni di albicocche, ciliegie, fragole, pere, pesche, susine, olive e uva, e comunque in corrispondenza di colture suscettibili di danno, nel periodo dall'inizio della maturazione alla raccolta.

6. Norme specifiche per i siti Rete Natura 2000

Non vi sono norme specifiche per i siti della Rete Natura 2000. La valutazione d'incidenza del Piano faunistico-venatorio provinciale riporta testualmente: "Le suddette attività di controllo ... non hanno incidenze negative su specie di interesse comunitario poiché vengono effettuate in zone intensamente coltivate con frutteti e colture orticole".

7. Numero massimo di capi abbattibili

In Italia lo storno, negli ultimi anni, ha ampliato il proprio areale ed è in aumento numerico: si stima una popolazione di almeno 1-3 milioni di coppie in espansione. In provincia di Bologna la popolazione nidificante di storno è stimata in 150.000 - 300.000 coppie.

Si ritiene pertanto sostenibile ai fini della conservazione della specie l'abbattimento di 4.000 capi all'anno. La procedura informatica di comunicazione degli interventi di controllo e dei relativi risultati, attivata dalla Provincia di Bologna dall'anno 2012, consente la registrazione puntuale e la verifica praticamente in tempo reale sui capi abbattuti.

Tale quantità potrà essere modificata con provvedimenti ad hoc, previo parere di Ispra, in funzione dell'andamento della stagione agraria.

8. Destinazione dei capi abbattuti e smaltimento delle carcasse

Poiché le modalità del controllo si realizzano con la soppressione degli esemplari non ne è previsto il rilascio.

Vista l'esiguità del numero degli esemplari che saranno soppressi durante i singoli interventi e le loro modeste dimensioni corporee si procederà allo smaltimento delle carcasse mediante interrimento.

L'interramento verrà effettuato ad una profondità tale che le medesime risultino ricoperte da almeno 50 cm di terreno compattato e ad una distanza non inferiore a 200 m da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità. E' possibile anche l'incenerimento presso strutture autorizzate.

Qualora l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'Azienda USL o altri istituti scientifici o di ricerca ne facciano preventiva richiesta una quota dei capi abbattuti dovrà essere conservata e messa a disposizione dei predetti Enti a fini di monitoraggio biologico e sanitario.

9. Operatori incaricati di attuare il controllo

In base al dettato dell'art. 19 della Legge n.157/92 e dell'art. 16 della Legge regionale n. 8/94 e successive modificazioni e integrazioni, sono incaricati delle operazioni di controllo gli ufficiali e agenti del Corpo di Polizia Provinciale, che potranno avvalersi dell'autodifesa dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di controllo, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale potranno altresì avvalersi dei coadiuvanti agli interventi di controllo selezionati attraverso corsi di preparazione alla gestione faunistica iscritti all'apposito "Elenco provinciale dei coadiuvanti per gli interventi di controllo sullo storno e piccione".

10. Norme di sicurezza

Gli operatori incaricati di realizzare le azioni di controllo dovranno dimostrare di avere sottoscritto una assicurazione che risarcisca eventuali infortuni subiti, nonché eventuali danni causati a terzi nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente piano di controllo, gli operatori dovranno seguire le comuni norme di prudenza e buona pratica nell'uso delle armi da fuoco e degli altri strumenti consentiti.

Durante le operazioni in campo è necessario che gli operatori siano dotati di abbigliamento consono alle condizioni climatiche e al contesto ambientale nel quale si svolgono le attività stesse.

Tutti gli operatori impegnati in azioni di controllo con sparo dovranno indossare un giubbotto ad alta visibilità avente caratteristiche analoghe a quelle previste dal Codice della Strada.

Dovranno inoltre essere utilizzati guanti di gomma, del tipo usa e getta, per il maneggio delle carcasse degli animali abbattuti.

11. Autorizzazione e controllo delle operazioni

Le operazioni di abbattimento verranno attivate a seguito di specifica richiesta del proprietario o conduttore del fondo agricolo.

Il controllo delle operazioni è competenza del Corpo di Polizia Provinciale che provvede alla compilazione degli atti autorizzativi periodici e alla vigilanza sullo svolgimento dei piani. Il coadiuvante autorizzato con il Foglio operativo rilasciato dalla Polizia provinciale dovrà utilizzare per la comunicazione delle azioni – apertura e chiusura delle attività - il portale vocale (tramite telefono o via web) di cui alla Delibera della Giunta Provinciale n.177 del 22/05/2012 seguendo le modalità riportate sul sito istituzionale della Provincia.

Il Corpo di Polizia provinciale cura inoltre la verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi orientando i coadiuvanti a intervenire ove maggiormente necessario.

12. Rendicontazione delle operazioni di controllo

Attraverso il sistema di registrazione automatica delle operazioni di controllo è possibile predisporre un rendiconto degli interventi effettuati a seguito di autorizzazioni della Polizia

provinciale. Tale rendiconto verrà inviato dalla Provincia, entro il 31 marzo dell'anno successivo, all'ISPRA.

Alla scadenza del Piano sarà inviato a ISPRA un rendiconto relativo all'intero periodo di vigenza.

13. Durata del piano di controllo

Il presente piano avrà validità dalla data della sua approvazione e scadenza il 30 giugno 2018.